



COMUNE di LIONI

COPIA CONFORME DELLA ORDINANZA N. 8 DEL 04-05-2021

Registro Generale n. 12

ORDINANZA DEL:

N. 8 DEL 04-05-2021

Oggetto: Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs 267. Proroga dell'ordinanza n 7 del 02.05.2021 Sospensione delle attività educative e didattiche in presenza fino all'8 maggio 2021, delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nonché dell'asilo nido comunale, presenti sul territorio del Comune di Lioni.

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di maggio, il Sindaco **GIOINO YURI**

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano, per effetto della richiamata disposizione dell'art.1, comma 1 del decreto legge 1 aprile 2021, n.44, dalla data del 7 marzo 2021 fino al 30 aprile 2021 per quanto non in contrasto con le disposizioni del menzionato decreto legge, in particolare, gli artt.34 e ss., relativi alle regioni in cd."zona arancione";

VISTO il DPCM 26 aprile 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze vigenti del Presidente della Giunta Regionale della Campania in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19 ;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 5 marzo 2021, con la quale è stato disposto che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (misure relative alla cd. "zona rossa") (Omissis)";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 19 marzo 2021, al cui art.1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Campania) è stato disposto che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate, per la Regione Campania,

l'ordinanza del Ministro della salute 5 marzo 2021, citata in premessa, e' rinnovata per ulteriori quindici giorni”;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 17 aprile 2021, per effetto della quale, dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione dell’Ordinanza medesima, “nella Regione Campania cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla cd. “zona arancione”, nei termini di cui agli artt.1 e 2 del decreto legge 1 aprile 2021, n.44”;

VISTI gli artt.1 e 2 del decreto legge 1 aprile 2021, n.44;

VISTO il Report 48 Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 5/4/2021-11/4/2021 (aggiornati al 14/4/2021), con il quale la Cabina di regia nazionale rileva che “Si conferma la criticità del sovraccarico diffuso dei servizi assistenziali con un tasso di occupazione a livello nazionale al sopra della soglia critica sia in terapia intensiva (39%) che in area medica (41%). L’incidenza è in lenta diminuzione e ancora troppo elevata per consentire sull’intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Di conseguenza, è necessario ridurre rapidamente il numero di casi anche con misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale. La ormai prevalente circolazione in Italia di una variante virale caratterizzata da una trasmissibilità notevolmente maggiore impone un approccio di particolare cautela e gradualità nella gestione dell’epidemia (omissis);.

VISTA la nota prot 304 del 01.05.2021 del Comando della polizia municipale inviata anche all’ASL dipartimento prevenzione di Avellino relativo ad un caso accertato di positività al covid –sars 19 presso la scuola primaria di Lioni da parte di una alunna;

CONSIDERATO l’evolversi dell’attuale situazione epidemiologica ed in particolare il carattere peculiarmente diffusivo dell’epidemia che impone al Sindaco di adottare ogni opportuno provvedimento a tutela della Salute dei propri cittadini e per questo;

VISTO il D.L. Covid del 01/04/2021 N. 44 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid 19 ed in particolare l’art 2 c 1 che prevede :

Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei

principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

CONSIDERATO che

sul territorio comunale si è registrato, a carico di una alunna che frequenta la scuola primaria, un nuovo caso di infezione da Covid-19, così come risulta sia avvenuto anche nei comuni vicini ;

con Ordinanza n 7 del 02.05.2021 veniva disposta la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza nelle giornate 3 e 4 maggio 2021, nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nonché dell'asilo nido comunale, per permettere la sanificazione degli ambienti;

l'Autorità Sanitaria Locale ha posto in isolamento domiciliare i bambini della classe interessata fino al 13 Maggio non avendo la possibilità, vista la situazione emergenziale che ha interessato diversi istituti scolastici, di disporre l'esame diagnostico molecolare in modo da escludere possibili ulteriori contagi.

molte famiglie coinvolte hanno figli che frequentano altre classi dell'istituto Comprensivo.

RAVVISATO che il centro operativo comunale, composto anche da personale medico e da volontari, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio comunale, ha ritenuto necessario che si dispongano, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione del rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19.ed in particolare, in relazione alle attività didattiche in presenza, al fine di scongiurare una diffusione tra la popolazione scolastica, ha ritenuto opportuno che siano sentite le competenti autorità sanitarie così come stabilito dall'art 2 c 1 D.L.1.04.2021 n 44 ;

TENUTO inoltre presente l'incremento delle infezioni da Covid-19 che sta riguardando ragazzi e bambini in età scolare ed in particolare relativamente alla scuola primaria, infanzia, secondaria di primo grado e degli asili nido.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o

di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

RITENUTO necessario prorogare l’ordinanza n. 7 del 02.05.2021 fino all'8 Maggio con la possibilità di una ulteriore proroga nel caso in cui dovessero registrarsi ulteriori positività nelle famiglie coinvolte

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

VISTO il Piano di protezione comunale vigente;

RICHIAMATO l’ ART 2 C 1 d.l. 1.04.2021 N. 44 , la Legge 833/1978; - l'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

RICHIAMATA l’ordinanza n. 7 del 02.05.2021 con la quale questo Comune ha disposto la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza nelle giornate 3 e 4 maggio 2021, nelle scuole dell’ infanzia, primaria e secondaria di primo grado nonché dell’asilo nido comunale, per permettere la sanificazione degli ambienti

ORDINA

per tutto quanto in premessa esposto, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID- 19 in atto a titolo cautelare e precauzionale al fine di scongiurare il rischio di ulteriore contagio presso la popolazione scolastica la proroga dell’ordinanza n. 7 del 02.05.2021 e di conseguenza disporre la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza fino all’8 maggio 2021, con la possibilità di una ulteriore proroga nel caso in cui dovessero registrarsi ulteriori positività nelle famiglie coinvolte, nelle scuole dell’ infanzia, primaria e secondaria di primo grado nonché dell’asilo nido comunale, La sospensione non si applica allo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa

valutazione, da parte dell'istituto scolastico delle specifiche condizioni di contestai -di garantire durante il periodo di sospensione sopraindicato lo svolgimento delle attività scolastiche facendo ricorso alla didattica a distanza-,

RACCOMANDA

la cittadinanza, soprattutto in questo momento, ad adottare le misure di contenimento della epidemia da Covid-19 nonché l'osservare delle norme igienico sanitarie di cui all'Allegato 4 al DPCM 26/04/2020, a cui integralmente si rinvia in particolare di indossare sempre le mascherine protettive rispettando le distanze sociali interpersonali di almeno un metro;

DISPONE –

che il presente provvedimento entri in vigore a far data dal 02.05.2021;

-che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, alla Direzione Generale dell'ASL di Avellino, alla Regione Campania, a tutte le F.F.O.O., al Responsabile del Settore Vigilanza e Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale N. Iannaccone, Dirigente Scolastico dell'Istituto L. Vanvitello;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania TAR sez. SA, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Dott. YURI GIOINO

La presente viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
F.TO GIOINO YURI

Il sottoscritto Messo Comunale ,

A T T E S T A

Che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi
a partire, dal al

Lioni,

IL MESSO COMUNALE
***F.to* CASTAGNO GERARDINA**

Per copia conforme all'originale .

Lioni, 04-05-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO